

Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

Balerna, 24 settembre 2019

Ordinanza Municipale
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione



Il Municipio di Balerna

richiamati

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- L'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROIF) del 17 maggio 2005;
- gli art.li 9 cpv. 4 e 107 LOC, l'art. 52 del Regolamento comunale del 2 luglio 2010;

E gli art.li 192 LOC e 44 LOC,

o r d i n a

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

1. Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
2. Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.



Capitolo II

Competenze del Municipio


Art. 3 Competenze decisionali

1. Il Municipio è competente per:
 - a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.li 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
 - b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.li 33 Lear e 90-92 RLear;
 - c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
 - d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
 - e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
 - f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
 - g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
 - h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
 - i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
 - j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 cpv. 2 lett. c e 24 LALPAmb);
 - k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).
2. Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.
3. Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear e 86 lett. a RLear);
- b) età e numero degli avventori (art.li 14, 36 Lear e 86 lett. b RLear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art.li 23-25 Lear e 86 lett. c RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art.li 21 e 22 Lear e 75, 79 e 86 lett. d RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 86 lett. e, 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear e 50-52, 86 lett. f RLear).



Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

Capitolo III

Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica dell'attività

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;
2. Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 15 giorni d'anticipo.
3. Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7 Locali notturni

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00, salvo il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi dove la chiusura può avere luogo alle ore 06.00.

Art. 8 Deroga


1. Il Municipio, o per delega la Polizia, può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
2. Le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente al Municipio almeno 15 giorni prima dell'evento.
3. La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.
4. Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 02.00.

Capitolo IV

Disposizione varie

Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le



disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

Art. 10 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente al Municipio almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11 Rispetto della quiete

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.


Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 12 In generale

1. Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.
2. L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13 Autorizzazione

1. La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica proposta e dei mezzi di diffusione;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure previste per garantire la sicurezza.
2. La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
3. L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
4. Il Municipio può concedere una deroga al termine di 15 giorni indicato alla superiore cfr. 1. qualora ritenuta giustificata in base alle circostanze del caso concreto.



Capitolo V

Tasse

Art. 14 Tassa deroga d'orario

1. La tassa per una deroga d'orario ammonta a Fr. 20.-- all'ora.
2. Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 15 Tassa permessi speciali

1. La tassa per un permesso speciale ammonta a Fr. 20.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di Fr. 1'000.--.
2. In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16 Tassa di controllo

1. Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a Fr. 50.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di Fr. 500.--.
2. La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17 Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria; in mancanza di un chiaro riferimento, verrà applicata una tassa da Fr. 50.-- ad un massimo di Fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.

Capitolo VI

Sanzioni

Art. 18 Multa

1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear, 3 e 4 della presente Ordinanza), secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni, ai sensi degli art.li 145 e segg. LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a Fr. 40'000.-- (art. 44 Lear).
2. Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e passaporti.

**Art. 19 Revoca**

1. I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
 - c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
 - d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
 - e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.
2. La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

Capitolo VII*Disposizioni finali***Art. 20 Contenzioso**

Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è data la facoltà di ricorso nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 213 LOC e 50 Lear entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 14 ottobre 1997.

Art. 23 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 12 febbraio 2018. Entro il termine di pubblicazione è data la possibilità di ricorso in Consiglio di Stato.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Angelo Russo





Adottata con risoluzione municipale No. 186 del 6 febbraio 2018

Modifica dell'art. 13 con aggiunta della cfr. 4. con risoluzione municipale No. 1018 del 24 settembre 2019.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 27 settembre 2019 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione.
Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro la modifica del 24 settembre 2019.